



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Terza Sezione civile

Udienza pubblica del 15 febbraio 2022

Ricorso R.G. n. 19596 2019; n. 3 del ruolo

Rel. Cons. Saija

**Conclusioni del P.M. ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. n. 137 del 2020, inserito
dalla legge di conversione n. 176 del 2020**

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti;

premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale
l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti,

osserva

I fatti ancora rilevanti ai fini delle presenti conclusioni possono essere sintetizzati come
segue:

XX e YY proponevano opposizione al decreto di trasferimento emesso nell'ambito
della espropriazione immobiliare promossa in loro danno dalla ZZ deducendone
l'illegittimità perché emesso nonostante l'aggiudicataria avesse provveduto al

versamento del saldo presso dopo la scadenza del termine perentorio per il suo deposito;

il Tribunale di Omissis rigettava l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni:

l'opposizione agli atti esecutivi è stata tempestivamente proposta perché il decreto di trasferimento non era mai stato comunicato agli opposenti che ne hanno avuto conoscenza di fatto solo dal momento del deposito nel fascicolo telematico dell'attestazione di versamento del prezzo;

il termine per il versamento del saldo prezzo ha natura processuale ed è, perciò, soggetto alla sospensione feriale;

l'operatività della sospensione feriale, poiché espressamente prevista da una disposizione di legge, non poteva essere esclusa in virtù del disciplinare della vendita.

Va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale che pone una questione preliminare in rito la cui eventuale fondatezza renderebbe superfluo l'esame nel merito del ricorso.

La questione posta all'attenzione della Corte è la seguente: occorre valutare se il termine per impugnare con l'opposizione agli atti esecutivi il decreto di trasferimento decorra dal suo deposito ovvero dalla data della trascrizione presso i registri immobiliari ovvero dal momento in cui gli interessati ne abbiano avuto conoscenza legale o di fatto.

Tale ricorso incidentale appare infondato e non può, pertanto, essere accolto atteso che anche per il decreto di trasferimento operano i principi generali che regolano la decorrenza del termine perentorio per la proposizione dell'azione.

Secondo l'orientamento ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. non inizia a decorrere dalla emanazione del provvedimento ritenuto illegittimo, neppure se esso sia stato formalmente depositato ed eventualmente anche trascritto nei Registri immobiliari.

La astratta “conoscibilità” dell’atto, dunque, non può assumere rilievo ai fini della presente indagine.

Fatte tali premesse, il debitore, i creditori o gli altri soggetti che abbiano partecipato al procedimento esecutivo acquisiscono la conoscenza legale o di fatto che rende operativo il termine perentorio di legge in una delle seguenti condizioni:

- l’atto o il provvedimento adottato dal giudice in udienza è legalmente conosciuto da coloro (parti o terzi) che a detta udienza abbiano partecipato nonché da coloro (parti o terzi) che, pur essendo risultati assenti, erano state ritualmente evocati per quella udienza o per una udienza successiva, fissata ai sensi dell’art. 82 disp. att. c.p.c.(Cass. 9 settembre 1997, n. 8765; Cass. 15 dicembre 2000, n. 15863; Cass. 15 settembre 2008, n. 23683) ; l’atto o il provvedimento adottato fuori udienza (ad esempio a seguito di scioglimento di riserva) è legalmente conosciuto da coloro (parti o terzi) cui sia stato formalmente comunicato a cura della cancelleria ovvero notificato a cura del professionista delegato o dei creditori onerati dell’incombente, anche se non in forma integrale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7998); l’atto o il provvedimento adottato fuori udienza e mai comunicato o notificato è conosciuto di fatto da coloro (parti o terzi) che siano stati resi edotti indirettamente della sua esistenza dal compimento di un atto successivo della serie procedimentale (il riferimento è, ad esempio, al caso in cui il debitore esecutato apprenda della adozione dell’ordinanza di delega, mai portata alla sua conoscenza, attraverso la notificazione dell’avviso di vendita predisposto dal professionista delegato; Cass. 6 agosto 2001, n. 10841; Cass. 22 agosto 2007, n. 17880; Cass. n. 10 gennaio 2008, n. 252; Cass. 30 aprile 2009, n. 10099; Cass. 13 maggio 2010, n. 11597); l’atto o il provvedimento adottato fuori udienza e mai comunicato o notificato è conosciuto di fatto (Cass. 17 marzo 2010, n. 6487; Cass. 13 maggio 2010, n. 11597; Cass. 13 novembre 2014, n. 24189; Cass. 9 maggio 2012, n. 7051; Cass. 20 aprile 2017, n. 9962) da coloro (parti o terzi) che siano stati anche solo occasionalmente informati di circostanze che ne

presuppongono l'emanazione (per esemplificare, deve ritenersi acquisita in capo al debitore la conoscenza di fatto del compimento del pignoramento che non gli sia mai stato notificato quando egli abbia presenziato all'accesso del custode giudiziario ovvero dell'esperto stimatore che abbiano riferito dell'incarico loro conferito dal giudice).

Muovendo da tali premesse, poiché non è stata fornita della comunicazione del decreto di trasferimento, è corretto affermare che i debitori esecutati hanno acquisito contezza della sua emanazione a seguito dell'accesso al fascicolo telematico eseguito il 19.1.2018.

Il ricorso principale è parimenti infondato e non può essere accolto.

Le questioni poste all'attenzione della Corte sono le seguenti:

- occorre valutare se il termine per il versamento del saldo prezzo abbia natura processuale e sia, pertanto, assoggettato alla sospensione feriale che opera in relazione a tutti i termini che scandiscono lo svolgimento del processo di espropriazione;
- ove la risposta al primo quesito dovesse essere positiva è necessario stabilire se l'ordinanza di vendita abbia disposto in senso contrario e se tale indicazione (circa la inoperatività della sospensione feriale) potesse operare;
- va, infine, considerato se fosse onere dei debitori allegare la lesione in concreto di un interesse sostanziale.

Con riguardo alla prima questione la tesi preferibile è quella secondo cui è quella secondo cui il termine in esame ha natura endoprocedimentale e non sostanziale.

Sebbene il termine in esame non si ascriva tra quelli che le parti del processo debbono osservare al fine di consentirne lo svolgimento perché, a ben vedere, regola esclusivamente i tempi e le modalità con cui un terzo, estraneo al procedimento, è tenuto ad adempiere l'obbligazione assunta con l'offerta di acquisto, esso ha natura

processuale perché è destinato ad incidere funzionalmente sullo sviluppo della espropriazione condizionandone gli esiti.

Più precisamente, l'osservanza del termine per depositare il residuo prezzo, prescritta a pena di decadenza, impone la emanazione del decreto di trasferimento; l'inosservanza del predetto termine comporta, invece, l'emanazione del decreto di cui all'art. 587 c.p.c. e la ripresa del procedimento di liquidazione dei beni pignorati (Cfr. Cass. 19 gennaio 1987, n. 420 nonché Cass. 13 luglio 2012, n. 12004).

Con riferimento alla seconda questione, deve ritenersi che nessun rilievo poteva assumere il fatto che l'ordinanza di vendita stabilisse come il versamento del saldo prezzo dovesse essere curato entro e non oltre 120 giorni dalla aggiudicazione definitiva.

Benchè sia consolidato e condivisibile l'orientamento secondo cui l'ordinanza di vendita o di delega, in quanto atti "programmatici", costituiscono la *lex specialis* del procedimento di vendita, non vi sono ragioni per sostenere che il termine per il saldo prezzo nel caso in esame fosse sottratto alla sospensione feriale in virtù delle direttive impartite dal giudice dell'esecuzione.

Induce a tale conclusione innanzitutto il tenore della ordinanza di delega.

Benchè il giudice avesse stabilito che il versamento del saldo prezzo avrebbe dovuto essere curato entro e non oltre 120 giorni dalla aggiudicazione, non aveva espressamente escluso l'operatività della sospensione feriale.

Conforta tale conclusione il rilievo secondo cui l'ordinanza di delega, in caso di dubbio, va interpretata in ossequio ai principi generali anche in virtù del principio di conservazione degli atti processuali.

Con riferimento alla terza questione, che, a ben vedere resta assorbita, giova comunque rilevare che il debitore esecutato non è tenuto ad allegare di aver subito uno specifico pregiudizio nei casi in cui denunci la violazione delle disposizioni che regolano lo svolgimento del subprocedimento di vendita (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24570).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato.

Il rappresentante della Procura generale

Per questi motivi

chiede che la Corte rigetti il ricorso.

Roma,

Il sostituto procuratore generale
dott. Anna Maria Soldi